

## RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO DOPO LA NASCITA

Codice Civile — L. 91/1992— L. 218/1995 — D.P.R. 396/2000 — D.M. 27.2.2001— D.M. 5 APRILE 2002 — Circolari Ministero Interno

PUO' ESSERE EFFETTUATO DAI GENITORI SIA CONGIUNTAMENTE, SIA DISGIUNTAMENTE, ANCHE SE GIA' UNITI IN MATRIMONIO CON ALTRA PERSONA ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO.

- IL FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO E IL FIGLIO RICONOSCIUTO DA ALTRI, NON SONO RICONOSCIBILI DAL PRETESO PADRE BIOLOGICO;
- IL FIGLIO PER IL QUALE SIANO INTERVENUTI LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ E L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO NON PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO.

PRESSO L'UFFICIO NASCITE, PREVIO APPUNTAMENTO.

CONSISTE NELLA VERBALIZZAZIONE E STAMPA, IN DUPLICE ORIGINALE, DELLA DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO NEI REGISTRI DI NASCITA, CORREDATA DALLE EVENTUALI DICHIARAZIONI DI ASSENSO/CONSENSO CONTESTUALMENTE O DISGIUNTAMENTE PRESTATE DALLE PERSONE AVENTI TITOLO A RENDERLE, OVVERO DELLE AUTORIZZAZIONI GIURISDIZIONALI CHE TENGONO AD ESSE LUOGO, MEDIANTE L'UTILIZZO DI APPOSITE FORMULE MINISTERIALI, ALLA PRESENZA DEI DICHIARANTI, CHE DEVONO LEGGERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI COSI' FORMATI, UNITAMENTE ALL'USC PROCEDENTE.

EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO, L'USC DEVE:

- PROVVEDERE PER L'ANNOTAZIONE DEL RICONOSCIMENTO A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DEL FIGLIO ED ALLE CONSEGUENTI COMUNICAZIONI/VARIAZIONI ANAGRAFICHE, DI ELETTORALE E DI LEVA, OVE NECESSARIE;
- PROVVEDERE PER LA CITTADINANZA ITALIANA SE IL FIGLIO RICONOSCIUTO DA CITTADINO ITALIANO E' MINORENNE E STRANIERO;
- COMUNICARE AL FIGLIO MAGGIORENNE IL CAMBIAMENTO DEL COGNOME, PER CONSENTIRGLI L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI MANTENERE IL COGNOME PRECEDENTEMENTE PORTATO, ENTRO UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE, MEDIANTE TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI NASCITA ED ANNOTAZIONE SULL'ATTO DI NASCITA DELLA VOLONTA' ESPRESSA;
- COMUNICARE AL GIUDICE TUTELARE/TRIBUNALE DEI MINORI L'AVVENUTO RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE DI MINORE;
- COMUNICARE AL CASELLARIO GIUDIZIALE EVENTUALI VARIAZIONI DI GENERALITA'.

SONO RILASCIABILI, A RICHIESTA DEGLI AVENTI TITOLO, LE CERTIFICAZIONI DI NASCITA.

L'USC, PRIMA DI PROCEDERE, DEVE VERIFICARE LA PROPRIA COMPETENZA, SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO:

- COMUNE OVE SI TROVA ISCRITTO/TRASCritto L'ATTO DI NASCITA DEL FIGLIO DA RICONOSCERE;
- COMUNE DI RESIDENZA DEL FIGLIO DA RICONOSCERE;
- COMUNE DI RESIDENZA DEL GENITORE OPERANTE IL RICONOSCIMENTO;
- ALTRO COMUNE (IL RICONOSCIMENTO PUO' AVVENIRE IN QUALSIASI COMUNE).

L'USC DEVE QUINDI VERIFICARE L'INESISTENZA D'IMPEDIMENTI E LA PROCEDIBILITA' AL RICONOSCIMENTO, MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- COPIA INTEGRALE ATTO DI NASCITA DEL FIGLIO E DEI GENITORI;
- CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL FIGLIO E DEI GENITORI;
- CONSENSO DEL GENITORE CHE HA GIÀ EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO, NEL CASO DI FIGLIO INFRA14ENNE;
- ASSENSO DEL FIGLIO 14ENNE;
- AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE, SE NECESSARIA;
- EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER DETERMINARE L'INESISTENZA D'IMPEDIMENTI (ES.: IL CITTADINO STRANIERO DEVE PRODURRE NULLA OSTA AL RICONOSCIMENTO RILASCIATO DALLA COMPENTE AUTORITA' PER NAZIONALITA').

I DICHIARANTI DEVONO PRODURRE:

- CERTIFICATO DI CAPACITA' AL RICONOSCIMENTO RELATIVO AL GENITORE STRANIERO;
- EVENTUALE CONSENSO/ASSENSO, OVE NECESSARIO;
- EVENTUALE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEL TRIBUNALE, OVE PRESENTE/NECESSARIO;
- DOCUMENTO D'IDENTITA'/RICONOSCIMENTO VALIDO;
- EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI, A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE E PARTICOLARITA' DELLA DICHIARAZIONE.

I DOCUMENTI PRODOTTI ED ACQUISITI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO VANNO A COSTITUIRE IL FASCICOLO CARTACEO DEGLI ALLEGATI ALL'ATTO MEDESIMO, PREVIA APPOSIZIONE DEL VISTO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROCEDENTE. IL FASCICOLO CARTACEO VIENE QUINDI ACQUISITO IN FORMATO DE MATERIALIZZATO.